

**Parere in merito a cinque proposte di decisione del Consiglio riguardanti la conclusione di accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Austria, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia nel settore della ricerca medica e sanitaria <sup>(1)</sup>**

(90/C 56/03)

Il Consiglio, in data 14 agosto 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 Q del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle seguenti proposte:

- proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Austria nel settore della ricerca medica e sanitaria;
- proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia nel settore della ricerca medica e sanitaria;
- proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nel settore della ricerca medica e sanitaria;
- proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore della ricerca medica e sanitaria;
- proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia nel settore della ricerca medica e sanitaria.

La sezione « ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Tiemann, in data 31 ottobre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 15 novembre 1989, nel corso della 271<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere, a larga maggioranza con 1 voto contrario.

## 1. Osservazioni generali

1.1. L'articolo 7 del programma di ricerca e sviluppo della Comunità nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991) autorizza la Commissione a concludere accordi con Stati non membri in merito alla loro partecipazione al programma. Su tale articolo poggiano le proposte per l'accordo di cooperazione con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

1.2. Il programma di ricerca e sviluppo è in vigore dal 1978. Già nel parere relativo alla prima fase (1987-1989) <sup>(2)</sup>, il Comitato economico e sociale aveva constatato che i tre precedenti programmi di coordinamento avevano contribuito efficacemente al rafforzamento e all'integrazione della ricerca europea. Ciò è vero in particolare per la ricerca sul cancro e sull'AIDS.

L'interesse portato dai paesi dell'EFTA a questa cooperazione rappresenta un'ulteriore conferma del successo del programma di ricerca.

## 2. Necessità delle cooperazioni

2.1. La ricerca medica non può fermarsi alle frontiere della Comunità. Essa deve poter ampliare la sua base scientifica attraverso il coordinamento con la ricerca degli altri Stati. A tal fine la cooperazione internazionale nell'ambito dell'organizzazione mondiale della sanità non è sufficiente.

2.2. Non possiamo che raccomandare decisamente una cooperazione con i paesi dell'EFTA.

Grazie a tale cooperazione le attività di ricerca e sviluppo ivi già svolte sono utilizzabili per il programma comunitario.

Inoltre una tale cooperazione tiene conto anche dell'aspirazione della Comunità di intensificare e strutturare ulteriormente la collaborazione con i paesi dell'EFTA.

2.3. A prescindere dai costi di coordinamento la Comunità non avrà da assumersi costi supplementari. Anzi la dotazione finanziaria stimata per la ricerca può essere aumentata.

2.4. L'accordo di cooperazione dovrebbe tuttavia fornire l'occasione per una nuova riflessione sui suggerimenti

<sup>(1)</sup> GU n. C 223 del 30. 8. 1989.

<sup>(2)</sup> GU n. C 105 del 21. 4. 1987.

menti che il Comitato economico e sociale aveva formulato sugli aspetti principali del programma nel parere sulla fase 1987-1989.

2.5. Nel parere sulle cinque proposte di decisione del Consiglio riguardanti la conclusione di accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e la

Repubblica d'Austria, il Regno di Norvegia, la Confederazione elvetica, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia relativi al piano programmatico SCIENCE, il Comitato economico e sociale aveva formulato alcune obiezioni quanto alle differenze di concezione per l'esecuzione del programma con i singoli Stati. Tali obiezioni valgono anche per gli accordi di cooperazione attualmente in esame, il che va sottolineato espressamente.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1989.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

---

**Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>**

(90/C 56/04)

Il Consiglio, in data 29 settembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bazianas in data 31 ottobre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 15 novembre 1989, nel corso della 271ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato è d'accordo sull'opportunità della proposta della Commissione che mira a modificare il paragrafo 1 *bis* dell'articolo 12 *bis* del regolamento (CEE) n. 727/70 in modo che a decorrere dal 1º gennaio 1989, quando un'impresa di prima trasformazione e di condizionamento offre all'intervento, per un periodo di tre anni consecutivi, quantitativi di tabacco condizionato che superino del 15% o più l'equivalente dei quantitativi di tabacco in foglia (di origine comunitaria), conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2267/88<sup>(2)</sup> da essa lavorati, l'organismo d'intervento acquista i quantitativi eventualmente offertigli nel corso dell'anno seguente ad un prezzo di intervento derivato ridotto del 10%. Il prezzo è all'occorrenza adeguato mediante applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni, di cui all'articolo 6, paragrafo 7.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1989.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 251 del 4. 10. 1989, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 16. 7. 1988.